

## Seconda parte

In questa seconda parte si entra nel merito del tema della *vicinanza* con alcune osservazioni ed esemplificazioni.

## Allegati

Come scritto nel mese scorso, si inseriscono qui due testi citati dall'avv. Mendini che li prende dalle *Consuetudini di Fiemme* del 1613, dandone però una interpretazione faziosa e scorretta.

### Cap. 1 del *Libro del Comun*

#### Divisioni della spetabile Communità in quattro quartieri.

La spetabile et egreggia Communità di Fiemme già antichamente è stata divisa in quattro parti nominate quartieri. Le qual parti et cadauna d'esse ha la sua debita parte de tutti li beni communi d'essa Communità, tanto de boschi et selve quanto de monti et pezze, pascoli communi da pascolar et segar et de tutti li honori, utili et emolumenti communi che aspettano ad essa Communità insieme con la ratta parte delli carichi et fationi che occorono per commune. Et così al presente detta Communità si rege et governa nel modo predetto de quartieri, li quali sono questi, cioè le ville sottoscritte: Moena, Predazzo et Daian primo quartier. Theser con li suoi masi secondo quartier. Cavales con suoi masi et Varena tertio quartier. Castel, Charan et Trodena quarto quartier.”

Invitando a leggere con attenzione il testo, sottolineo nuovamente che in questo articolo non si afferma la divisione delle proprietà comunitarie tra i quattro quartieri, come sostiene erroneamente l'avv. Mendini, ma solamente l'uso delle stesse a rotazione.

Infatti la divisione delle proprietà comunitarie non è tra i quattro quartieri, ma “solo” in quattro parti, a ciascuna delle quali, come si può leggere esaurientemente nel *quadernollo* del 1534, spetta una quota di monti, pascoli e *pezze* segabili; poi in sede di rotazione ognuna di queste quattro parti viene data in uso ai quattro quartieri.

### Cap. 117 del *Libro del Civil*

#### Anticha et nova osservanza delle succession delli beni communi.

È statto osservato antichamente che le figliuole, natte di padre overo madre *vicini* di qual si voglia Regola della Communità di Fiemme, doppo la morte del padre overo della madre hereditavano et succedevano nella *vicinanza* del padre et della madre tanto quanto li figliuoli. Et essendosi maritate in persone forestiere, li loro mariti in nome della moier erano *vicini* di quella Regola et della Communità tanto quanto qual si voglia altro *vicino*<sup>1</sup>.

Et doppo, havendo visto et conosciuto la spettabile Communità di Fiemme che questa osservanza era molto dannosa et preiudiciale ad essa Communità, perché molte figliuole si maritavano in persone forestiere, quali si accasavano nella valle et facevano gran rovina nelli beni communi et spetialmente alli boschi, detta Communità, de commun concordio et con consentimento de tutti li quartieri et Regole della Communità, l'anno 1584 fece et ordinò li seguenti capitoli circa la successione delle done nelle *vicinanze* delli beni communi.

Quali furono dall'illustrissimo et reverendissimo prencipe monsignor Ludovico della santa romana Giesia cardinal Madruzzo, prencipe et vescovo di Trento, signor nostro gratiosissimo, confirmati, come appar per il privileggio di detta confirmatione dato li 28 de febraro del 1584, con il sigillo de sua illustrissima et reverendissima signoria corroborato.

<sup>1</sup> Cioè in precedenza le figlie di *vicino* erano parificate ai figli di *vicino* e, quindi, se sposavano un forestiero anche questi diveniva *vicino*.

Li quali capitoli infrascritti dal datto di detta confirmatione sono statti osservati et s'hanno da osservar per l'avenire in tutta la Comunità di Fiemme inviolabilmente. Il tenor delli quali è come seguita, videlicet.

Primo. Che havendo un padre *vicino* della valle di Fiemme figliuoli et figliuole legittimi et naturali d'una o più madre *vicine* o non *vicine*, solum li figliuoli debbino hereditar et succeder nelli beni et *vicinanza de Commun*; et le figliuole, maritandosi in persone forestiere non debbiano hereditar né succeder nelli beni de Commun, ma siano totalmente escluse<sup>2</sup>.

Secondo. Che s'un padre overo madre *vicini* della Comunità haveranno una sola figliuola et non haveranno figliuoli, quella figliuola unica possa et debbia succeder ancho nelli beni comuni come li figliuoli maschi, ancor che si maritasse in persona forestiera<sup>3</sup>.

Tertio. Che s'un padre non haverà figliuoli maschi, ma haverà più figliuole, la primogenita, overo quella che parerà al padre per testamento overo per altra dispositione, debbia hereditar et succeder nelli beni et *vicinanza de Commun*, se ben sarà maritata in persona forestiera; et che l'altre siano escluse et non debbiano succeder nelli beni di Commun, maritandosi in persone forestiere; et che ad un padre non sia licito d'instituir più d'una figliuola nelli beni de Commun<sup>4</sup>.

Quarto. Che s'un padre *vicino*, qual non habbia figliuoli ma solum figliuole, manchasse senza testamento et senza ordinare qualla di dette figliuole dovesse succeder nella *vicinanza* et beni de Commun, all'ora et in tal caso sia in arbitrio et potestà delli prossimi parenti delle sudette figliuole, con il parer però et decreto della superiorità, d'ellezer et deputar una di dette figliuole alla succession delli beni comuni, cioè quella che sarà più habile et sufficiente overo più bisognosa. Et quella, che in questo modo sarà elletta et deputata, debbia et possa succeder in detti beni et *vicinanza*, ancor che fosse overo se maritasse in persona forestiera; et l'altre siano escluse, maritandosi in persone forestiere, sì come è detto di sopra<sup>5</sup>.

Quinto. Che li figliuoli maschi overo unica figliuola che nasceranno di madre *vicina* et di padre forestiero debbiano succeder nelle raggion et *vicinanza de Commun* come se fussero natti de padre *vicino*. Nel resto si osservi li precedenti capituli, cioè il tertio et il quarto<sup>6</sup>.

Sesto. Che, s'una figliuola esclusa dalla *vicinanza* secondo l'ordine delli sudetti capituli, si mariterà in alchuna persona *vicina* della valle, la quale voglia andar ad habitar nella villa et Regola dove è natta la moglie per sua maggior comodità et per poter goder et fruir li beni della moglie, all'ora et in quel caso la predetta moglie possa et vaglia succeder nelli beni et *vicinanza* di detta Regola, sì come fusse *vicina*, non obstante che sia statta esclusa; ma maritandosi in persona forestiera, sia totalmente esclusa come di sopra<sup>7</sup>.

L'avv. Mendini usa i concetti giuridici del suo tempo (1903) per analizzare il testo del 1584; di conseguenza prende alla lettera il "succedere" e l' "ereditare", senza distinguere tra il valore effettivo della successione e dell'eredità che avviene al momento della morte del padre ed il valore potenziale del succedere ed ereditare che esiste per il solo fatto di avere un padre. E la normativa

2 D'ora in poi i figli di un *vicino* manterranno i medesimi diritti precedenti, mentre le figlie di un *vicino* non saranno più automaticamente *vicine*, ma solo alle condizioni dettate negli articoli successivi.

3 Se un *vicino* ha solo una figlia, questa diventa automaticamente *vicina* (della Comunità e della Regola).

4 Se un *vicino* ha solo delle figlie, solo una di queste, o la primogenita o quella da lui scelta per testamento, diverrà *vicina* (della Comunità e della Regola), anche se sposerà un forestiero.

5 Se un *vicino* ha solo delle figlie, in assenza di sue indicazioni o di suo testamento solo una di loro, scelta dai parenti, diverrà *vicina* (della Comunità e della Regola), anche se sposerà un forestiero.

6 I figli maschi o l'unica figlia di una *vicina*, figlia unica e sposata con un forestiero, diverranno a loro volta *vicini* (della Comunità e della Regola).

7 Se una figlia *non vicina*, perché esclusa in base agli articoli precedenti, sposerà un *vicino* di un'altra Regola della Comunità e questi andasse ad abitare nella Regola della moglie, lei diverrà automaticamente *vicina di Regola*; ma se il marito sarà forestiero, no.

del 1584 ha per oggetto il valore potenziale non il valore effettivo.

## Osservazioni

1.

Prima di entrare nel merito del soprastante importantissimo documento del 1584, per contestare l'interpretazione che ne dà l'avv. Celeste Mendini, vorrei soffermarmi proprio sul concetto di *vicinanza*, che, a mio parere, sta alla base di tante incomprensioni, sviste, scelte errate, prese di posizione antistoriche fino ai nostri giorni. Come a dire che per 150 anni circa tante volte si è parlato di *vicini* e di *vicinanza* senza sapere di cosa si parlava, cioè senza essere andati a vedere cosa significavano questi termini e quale importanza giuridica essi di fatto avevano nei secoli passati.

Se esaminiamo tutti gli statuti di Regola pubblicati in *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a cura di Fabio Giacomoni, voll. 3, Milano 1991, scopriamo che in nessuno di essi, senza eccezione, è spiegato chi era *vicino* di una Regola o di una Comunità, talmente era per tutti loro ovvio e scontato.

In altre parole in quegli statuti si usa migliaia di volte il termine *vicino* (addirittura talvolta la Regola è chiamata *Vicinia*) senza che né in premessa né nel testo si dica una sola volta cosa bisogna fare o chi si deve essere per avere il nome di *vicino*. Come risolvere questo problema? In un modo molto semplice ed inoppugnabile.

Dall'evidenza di migliaia di documenti appare che i *vicini* di una Regola o di una Comunità, senza doverlo scrivere a chiare lettere negli statuti come a noi moderni piacerebbe, erano i capifamiglia di quella Regola o Comunità, per loro i *capifuoco*. E si era tali, normalmente, quando si era figli di un *vicino* di quella Regola o Comunità e si formava una propria famiglia all'interno di quella Regola o Comunità. Esattamente come descrive l'avv. Mendini quando parla di certe "particolarità" che venivano seguite ed osservate nelle varie Regole della Comunità.

In Fiemme (e ovunque) le Regole e le Comunità per la loro gestione avevano una base giuridica costituita dall'assemblea dei *capifuoco*. Da questa derivava tutto il resto: le elezioni (o più correttamente le nomine) degli amministratori e dei vari funzionari nonché le norme di gestione (gli statuti o regolamenti). Di conseguenza in Fiemme (e ovunque) esistevano proprietà collettive dei *vicini* cioè dei *capifuoco* di quelle Regole o di quelle Comunità da essi gestite.

Guardando in modo specifico ciò che è successo in Fiemme, il fatto che il Governo bavaro abbia abolite le Regole sostituendole con i Comuni, assegnando alla loro amministrazione i beni comuni delle antiche Regole, ha "modernizzato" il sistema amministrativo, sottoponendolo al potere centrale da cui dipendevano rigidamente i Comuni, ma non ha potuto disporre né poteva farlo della proprietà comune indivisa della Comunità Generale, che rimase *temporaneamente* in mano ai Comuni (ex Regole) fin tanto che si fosse provveduto allo scioglimento della Comunità Generale stessa, dividendone i beni sul piede degli antichi *quartieri*.

Se qualcuno volesse meglio documentarsi su questa lunga diatriba del contrasto tra *vicini* e Consesso (formato dai capicomune), si legga i capitoli 7 e 8 del volume di Mirta Pantozzi, *Pieve e Comunità di Fiemme. Ricerca storico-giuridica*, Calliano, Manfrini, 1990, pp. 81-105; oppure le pagine di Antonio Zieger, *La Magnifica Comunità di Fiemme*, Trento, TEMI, 1973 (ristampa con testo rivisto e note aggiunte a cura di Arturo Boninsegna e Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 1996), pp. 99-105.

2.

Osservo che i giudici della Corte di Cassazione nel 1950<sup>8</sup> presero un bel granchio affermando con mal riposta sicurezza che il termine *habitantes* usato nel cosiddetto *privilegio enriciano* del

<sup>8</sup> Testo della sentenza in *La Magnifica Comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare*, a cura della Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese 2009, pp. 82-98.

1314 stava ad indicare (come intendiamo noi oggi) tutti gli abitanti residenti in valle e non esclusivamente i *vicini*. E il granchio lo presero non per la non conoscenza della storia di Fiemme, ma per la non conoscenza della storia medievale, dato che in tutte le Regole, Comunità, Città (Trento e Bolzano comprese) si distingueva sempre nettamente tra *vicini* e forestieri, cioè tra *habitantes et forenses*. Diversamente che senso avrebbe avuto parlarne di *forenses*?

Infatti anche nel cosiddetto *privilegio enriciano* del 1314 si parla di *forenses*, cioè di *forestieri*; e con questo termine in modo inoppugnabile si indicavano coloro che non avevano una residenza ed una famiglia stabile in una Regola o in una Comunità, ma provenivano dall'esterno di esse, senza essere figli di *vicini*; fatta salva per i tutti *forenses* (e non solo in Fiemme, ma ovunque) la possibilità di acquisire i diritti e i doveri di *vicinanza* di una Regola o di una Comunità o di una Città a pagamento e dopo un congruo periodo di permanenza e dopo una esplicita delibera dell'assemblea dei *vicini* stessi.

### 3.

Stando all'opinione espressa dall'avv. Mendini, in base al soprastante regolamento del 1584, da allora in poi solo i figli maschi (salvo eccezioni) potevano ereditare il diritto di *vicinanza di Comun* e solo dopo la morte del padre.

Secondo il mio modesto parere invece, anche nel diritto di *vicinanza di Comun* avveniva quello che lo stesso avvocato segnala avvenisse nelle singole Regole: una volta che un figlio formava un *fuoco* a sé stante (cioè una famiglia propria), essendo figlio di vicino diveniva automaticamente vicino di Regola, senza dover aspettare la morte del padre o l'apertura del testamento. Non vedo motivo perché non potesse diventare allo stesso modo *vicino di Comun*. E infatti questo avveniva anche per la *vicinanza di Comun*. Ecco la dimostrazione, semplice ma inoppugnabile.

Nelle assemblee della Comunità di Fiemme, a cui ovviamente potevano partecipare solo i *vicini di Comun*, si trovano gli elenchi dei *vicini* presenti, generalmente redatti da un notaio, indicati col nome e cognome e con la paternità. È vero che spesso si tratta di "XY figlio del defunto...", ma altrettanto vero, e non raramente, che si trova "XY figlio di...", cioè col padre ancora vivente; anzi talvolta sono presenti sia il padre sia uno o più figli. Riporto in fondo a questo testo alcuni esempi esplicativi tolti da antichi documenti autentici.

Come si giustifica allora quanto scritto in quella normativa del 1584 in cui sembra, stando all'interpretazione dell'avv. Mendini, che senza morte del padre non si poteva acquisire la *vicinanza*? In modo altrettanto semplice ma inoppugnabile.

Quella normativa del 1584, approvata dal principe vescovo di Trento con tanto di *privilegio*, non è ricopiata nel *Libro del Comun* delle *Consuetudini di Fiemme*, ma nel *Libro del Civil*, nella parte in cui si parla della successione ereditaria. In altre parole, anche se per le nostre modalità non è scritto chiaramente, lì si prende in considerazione il caso dei figli che sono ancora in casa con i genitori e non dei figli che sono già andati ad abitare per conto loro; e se ne proteggono e regolamentano i diritti.

In caso contrario, se cioè, come sostiene l'avv. Mendini, alle assemblee della Comunità fossero stati presenti solo figli di *vicino* col padre defunto, avremmo elenchi molto meno numerosi, formati da soli orfani di padre e comunque da persone generalmente molto anziane. L'evidenza dei documenti pervenutici dimostra il contrario.

Se, come sostiene l'avv. Mendini, si fosse divenuti *vicini* solo per eredità dopo la morte del padre, come avrebbero potuto mantenere la famiglia i vari figli nel frattempo sposatisi ma privi di godimento dei beni comuni? Avremmo avuto la maggior parte dei *capifuoco* della valle senza diritti di *vicinanza di Comun* perché il decrepito padre era ancora vivo? Ma era forse questo lo scopo della Comunità di Fiemme?

Ad ulteriore riprova, dato che secondo l'avv. Mendini la successione ereditaria era anche testamentaria, chi è in grado di indicarmi, fra i tanti pervenutici dal Quattrocento al Settecento, un

solo testamento in cui un padre *vicino di Comun* assegna il diritto di *vicinanza di Comun* ai figli o a qualcuna delle figlie? Non solo, ma come mai, se fosse vero quanto sostenuto dall'avvocato Menedini, un forestiero, anche se abbastanza giovane, poteva acquisire a pagamento sia la *vicinanza di Regola* sia la *vicinanza di Comun*, mentre un residente avrebbe dovuto aspettare che il padre morisse magari ad 80 anni e lui stesso averne 65 con i figli già a loro volta sposati e senza diritto di *vicinanza*?

Confermo quindi che con il *privilegio* del 1584, che, va sottolineato, riguardava esclusivamente la successione femminile nella *vicinanza di Comun e di Regola*, i maschi figli di vicino divenivano vicini quando formavano un fuoco a sé stante, come sempre avvenuto in precedenza. Se essi non erano ancora sposati, quindi stavano nella casa paterna, alla morte del padre divenivano comunque vicini una volta raggiunta la maggior età (25 anni).

Con la medesima normativa, a differenza di quanto avveniva prima del 1584, in generale le femmine figlie di *vicino* vennero escluse completamente dal diritto di *vicinanza*. Se però, alla morte del padre viveva in casa una sola femmina figlia di *vicino*, lei subentrava nel diritto di *vicinanza* anche se sposava un forestiero. Sei poi erano più femmine, senza alcun maschio, o il padre per testamento o per esplicita sua indicazione, o i parenti caso mai questa mancasse, sceglievano quale unica figlia avrebbe goduto del diritto di *vicinanza*; e costei rimaneva tale anche se sposava un forestiero ed i suoi figli maschi erano a loro volta *vicini*.

Fin qui le mie osservazioni. Credo d'aver messo sul tavolo parecchi spunti di discussione in merito alla *vicinanza* nel passato e, di conseguenza, anche in merito alla *vicinanza* oggi così come finora è stata intesa ed applicata nelle varie realtà.

### Esempi di presenza di *vicini* alle assemblee della Comunità col padre defunto, col padre vivo, col padre vivo e presente.

1.

**Cavalese, domenica 2 febbraio 1343**, righe 24-25:

“... Marchesii cerdonis, Torengi filii Dominici de Ricella, Boninsigne dicti Thorocinus, Iohannes quondam Hengledie de Heginis, Gasparii et Bertoldi eius filiorum...” [cioè: “alla presenza di] Marchese calzolaio; di Torengio figlio di Domenico di *Rizella*, di Boninsegna detto *Torocino*; di Giovanni figlio del defunto Engledia de Egini; di Gasparo e Bertoldo suoi figli (di Giovanni)...”].

2.

**Tesero, lunedì 24 maggio 1484**, righe 95-99:

“... Michael Zeni Michelini, ... Zaninus Antonii Agnoli, Iohannes fabri de Liurai, Iohannes Leonardi Papi, ... Bernardus de Malengo pinter, ... magister Bonfiolus faber, Iorius Fachinus gener Valerii...”; [cioè: “... Michele figlio di Zeno Michelini, ... Zanino figlio di Antonio dell'Agnol, ... Giovanni figlio del fabbro di *Lurai*, Giovanni figlio di Leonardo Papo, ... Bernardo di *Malenco* bottaio [quindi *forestiero* accasato in Fiemme e sposato ad una *vicina*], ... mastro Bonfiolo fabbro [di Predazzo, quindi *vicino* di Tesero perché sposato ad una *vicina*], Giorgio Fachini genero di Valerio [quindi *vicino* di Tesero perché sposato ad una *vicina* col padre ancora vivo...”].

3.

**Cavalese, lunedì 27 maggio 1504**, righe 10-15:

“... Nicolao Valerii calegari, Iacobo Bartholomei Corazoli una cum magistro Antonio quondam Michaele del Forno, regulanis de Predatio; una cum Valentino quondam Gregorii de Solei, ... Antonio quondam Thomaxii Barzontini, Martino Iohannis Antoni, Iuliano Iohannis Antonii, Bartolomeo Iohannis Antonii...” [cioè: “... Nicolò figlio di Valerio calzolaio, Giacomo figlio di Bartolomeo Coro-

zöl, assieme a mastro Antonio figlio del defunto Michele dal *Forno*, regolani di Predazzo; assieme a Valentino figlio del defunto Gregorio Solai, ... Antonio figlio del defunto Tommaso Barzontini, Martino figlio di Giovanni Dellantonio, Giuliano figlio di Giovanni Dellantonio, Bartolomeo figlio di Giovanni Dellantonio...”].

## Il “trattamento” dei forestieri nella Regola di Cavalese nello statuto del 1624

### Cap. 35 Delli forestieri

È statto statuito et ordinato che, venendo qualche persona forastiera per habitar nella villa de Cavalese, quel tale debia dar et subito per li regolani sia astretto a presentar una idonea sigurtà di ben *vicinar* et honestamente deportarsi verso li *vicini* et la Regola in generale; et in particolare non ricerchar di mover alchuna litte o controversia indebitamente contro detta Regola, osservando et sottomettendosi alli suoi ordeni; et di pagargli ogni anno la colta che per essa Regola gli venirà imposta<sup>9</sup>; et essergli ubidienti in tutte le cose licite et honeste che seranno richiesti, come in aiutar comodar et le strade publiche, etc.

Item, di esser di buona fama et condition et non tegnir né dar trattenimento nelle loro habitazioni o altrove a pratiche chative né persone dishoneste et di mal fare et di mala fama.

Alli quali forestieri non sia licito con bestiame di sorte alchuna pascholar su li beni della Regola, né meno peschar, cazzar, marchantar, né far taverna, né becharia, se prima non haverà licentia et serà d'accordo della colta con la Regola o regolani.

Item, che niun *vicino* debia affittar case a forestieri se prima non le presenteranno alli regolani; li quali, poi, in regola lo notificheranno alli *vicini*, li quali in dette locationi siano praeferiti a qual si voglia forastiero.

Volendo poi et desiderando alchun forastiero farsi et divenir *vicino* di detta Regola, debia personalmente comparer in regola. Cioè, havendo li regolani congregati tutti li *vicini* di quella over almeno delle trei parte le doi, et livi detta regola pregar et dimandar di esser accettato per *vicino*, con oblation di far tutto quello che ad un buon *vicino* s'aspetta. Et li regolani debiano minutamente tor su sopra di ciò il laudo et volontà di ciaschun *vicino* che serà congregato in regola. Et se a tutta la regola, overo alla maggior parte, parerà che si debia accettarlo, li regolani debiano elleger et deputar doi o più *vicini* pratici, li quali habino da limitar quel tanto che detto forastiero doverà dar a detta Regola per ricompensa et recognition di detta *visinanza*, havendo risguardo alla persona et sua conditione.

Il che fatto, debiano di novo li regolani notificar detta limitatione alli *vicini* in regola et tor di novo il laudo sopra di ciò; et ratificando di novo la regola, o la maggior parte, detti regolani accettino detta persona per *vicino*, con expressa conditione che debia far et sostenir tutti li pesi, incharichi et fationi occorrenti a essa Regola et in essa Regola, come buon et fidel *vicino*; et di osservar tutti li ordeni et consuetudini di detta Regola et in conto alchuno non calcitrar<sup>10</sup> contra quella. Et ancho pagar ad essi regolani quel tanto che serà statto limitato dalli deputati: la qual summa sia applicata per la mittà alla chiesa di Santi Fabiano et Sebastiano et per l'altra mittà all'istessa Regola.

### [Voto della Comunità per limitare la concessione della *vicinanza* 15 agosto 1676]

Copia d'un memoriale alla Magnifica et spettabile Comunità di Fiemme, fatto dalla magnifica et honoranda Regola di Cavalese, contro li forastieri, del tenore come segue:

9 Anche nei registri posteriori delle assemblee e delle delibere di Regola si trova frequentemente l'indicazione che gli stranieri erano soggetti al pagamento di un'imposta annuale, variabile, come una specie di *tassa di domicilio* (tecnicamente *di incolato*).

10 In senso metaforico *resistere, opporsi*.

“Magnifica et honoranda Comunità patrona.

L’esperienza, che giornalmente si fa conoscere delle cose maestra, ci fa toccare con mani che il ricevere nuovi *vicini* apporta a tutti noi danni et discomodi. Ond’essendo necessario, almeno in avvenire, rimediare alli danni et incomodi che ci soprastanno, supplichiamo la Magnifica Comunità a fare un nuovo ordine che, ricercando qualche persona di farsi *vicino*, quella non possa essere accettata quando non concorra il pienno votto delle Regole; in maniera che, se una solla ricasasse, quello s’intenda *ipso iure* reggettado, talmente che la molteplicità de voti non gli serva niente a cosa veruna, che così si mettarà freno a pretendenti. Et li nostri posterì, che ne tempi venturi forsi non saranno come noi instrutti, a nostri danni non possino ricevere alcuno *vicino*.

La qual cosa, riescendo d’utile a tutti, speriamo sarà senz’altro ostacolo accettata; altrimenti protestiamo a nome della nostra honoranda Regola di non volere che, maritandosi *vicino* fatto da nuovo, o almeno da dieci anni in qua, in persona *vicina* di Cavalese, quello possi godere alcun privilegio della *vicinanza* regolare. Et qui, mentre attendiamo la deliberatione, ci raccomandiamo alla magnifica et honoranda Communità prontissimi servitori.

Li huomeni di Cavalese.”

Adì 15 del mese d’agosto 1676 nel prato di Santa Maria in Cavalese et in Commun generale.

Havendo la magnifica et spetabile Communità di Fiemme, mediante li suoi magnifici et honorandi rapresentanti et sacramentali, cioè] magnifico signor Antonio Sommovilla<sup>11</sup>, scario, et suoi honorandi regolani di Commun et delle ville et moltissimi altri *vicini* di Commune et delle Regole, tutti ivi congregati conforme al solito, inteso l’antescritto memoriale presentato per li magnifici et honorandi regolani di Cavales in nome della loro honoranda Regola, hanno votato et dichiarato che sii fatto un ordine et quello registrato nel Libro delle *Consuetudini* et che in avvenire non sii più veruno accettato per *vicino di Commune* se non concorrerà prima il consenso di tutte le honorande Regole, niuna eccettuata, etc. et così etc.<sup>12</sup>

Cipriano Lazzeri nodaro publico di Cavalese, come cancelliere della sudetta magnifica Communità<sup>13</sup>, pregato scrisse.

---

11 Lo scario Antonio Sommovilla in carica nell’anno 1676/77 era di Moena.

12 Certamente i giudici della Corte di Cassazione non avevano letto nel 1950 questa chiara e inoppugnabile delibera della Comunità, o meglio, non l’aveva letta o finto che non esistesse chi ha loro fornito la documentazione. Infatti costui o costoro non hanno loro presentato copia nemmeno dell’importante *privilegio* del 1584 sulla successione femminile nel diritto di *vicinanza*, sopra ricopiato e commentato, che infatti nella lunga sentenza non viene nemmeno citato. Come a dire che in quella sentenza si è dibattuto prendendo in esame solo le testimonianze a favore del proprio assunto ed ignorate od appositamente omesse quelle a sfavore.

13 Il notaio Cipriano fu Giovanni Lazzeri di Cavalese, che qui è pure cancelliere della Comunità, conseguì la patente notarile il 5 agosto 1651.